

Musei diocesani italiani
Proposta di:

Statuto di fondazione di religione civilmente riconosciuta

**Norme di indirizzo riguardanti la fondazione non autonoma
per il Museo diocesano**

Regolamento del Museo diocesano

A cura di Mons. Carlo Azzimonti e don Gianluca Popolla

INDICE

PROEMIO	4
NOTE ESPLICATIVE	6
1. Ente affidatario del Museo diocesano: fondazione di religione e culto civilmente riconosciuta	6
2. Ente affidatario del Museo: Diocesi per il tramite di fondazione canonica non autonoma	7
3. Regolamento	7
BOZZA DI STATUTO DI FONDAZIONE AUTONOMA DI RELIGIONE E CULTO PER L'EDUCAZIONE CRISTIANA ATTRAVERSO L'ARTE SACRA.....	9
STATUTO	9
Art. 1	9
Natura.....	9
Art. 2	9
Scopi	9
Art. 3	10
Patrimonio.....	10
Art. 4.....	10
Consiglio di Amministrazione	10
Art. 5	10
Poteri del Consiglio di Amministrazione.....	10
Art. 6.....	11
Presidente.....	11
Art. 7	11
Collegio dei Revisori dei Conti.....	11
Art. 8	11
Modifiche statutarie	11
Art. 9	12
Scioglimento della Fondazione.....	12
Art. 10	12
Norma finale	12
Norme di indirizzo riguardanti la Fondazione non autonoma per il Museo diocesano	13
Art. 1	13
Art. 2	13
Art. 3	13
Art. 4.....	13
Art. 5	14
ALLEGATI.....	15
REGOLAMENTO.....	17
TITOLO I.....	17
NATURA E MISSIONE.....	17
Capitolo I.....	17
TITOLO II	17
ORDINAMENTO INTERNO DEL MUSEO	17
Capitolo I.....	17
Capitolo II.....	20
TITOLO III.....	20
LE COLLEZIONI.....	20
Capitolo I.....	20

Capitolo II.....	21
Capitolo III.....	22
Capitolo IV	22
TITOLO IV	23
SERVIZI	23
Capitolo I.....	23
Capitolo II.....	24
TITOLO V	25
COLLABORAZIONI, INIZIATIVE E FINANZIAMENTI.....	25
Capitolo I.....	25
Capitolo II.....	26
TITOLO VI.....	27
RAPPORTI CON IL TERRITORIO	27

PROEMIO

A partire dal concilio Vaticano II l'attività di inventariazione dei beni artistici e storici svolta nelle diocesi italiane ha portato alla luce l'ampio, variegato e stratificato patrimonio culturale ecclesiastico e in questo modo ha consentito a numerose comunità cristiane di riscoprire la propria fisionomia storica. È cresciuta di conseguenza la convinzione che è necessario ed è anche possibile un più deciso e organico impegno a favore della conoscenza, conservazione, valorizzazione e pubblica fruizione del patrimonio storico-artistico ecclesiale per un duplice scopo: aiutare le comunità cristiane a prendere sempre più coscienza della propria identità storica e promuovere il dialogo con la società contemporanea nelle sue diverse espressioni individuali e istituzionali. La riscoperta della propria identità storica, espressa nel patrimonio culturale, costituisce il migliore alleato dell'attività di tutela di tale patrimonio che, a sua volta, richiede un impegno continuo.

Da sempre, peraltro, la Chiesa, che situa nella *memoria* la propria forza vitale, testimonia e annuncia *Colui che era, che è e che viene* e sin dal suo nascere conserva religiosamente le reliquie dei martiri e dei santi, quali pegno e caparra delle realtà future, manifestando intensa venerazione per i luoghi del culto, le sacre immagini e gli oggetti utilizzati per la celebrazione dell'Eucaristia e dei sacri riti.

Nel corso dei secoli più volte la Santa Sede ha pubblicato documenti per favorire la tutela e la conservazione del patrimonio culturale, delle antichità e delle opere d'arte, ha emanato disposizioni e ha promosso l'istituzione di archivi, biblioteche e musei. Nel secolo XX, poi, ha sollecitato a più riprese le diocesi italiane perché istituissero musei diocesani. Infine il 15 agosto 2001 la Pontificia Commissione per i beni culturali della Chiesa ha pubblicato la circolare *La funzione pastorale dei musei ecclesiastici*.

Anche la Conferenza Episcopale Italiana, con le *Norme per la tutela e la conservazione del patrimonio storico-artistico della Chiesa in Italia* (14 giugno 1974), con il documento *I beni culturali della Chiesa in Italia. Orientamenti* (9 dicembre 1992), e mediante iniziative formative e di sostegno economico, ha contribuito a far crescere quella sensibilità che ha consentito l'istituzione di numerosi musei diocesani, promuovendo e sostenendo nel contempo la creazione e la gestione di biblioteche e archivi.

Alla luce delle direttive della Santa Sede, degli orientamenti della C.E.I. e nel contesto degli sviluppi avvenuti nell'ambito istituzionale, normativo e della museologia contemporanea in Italia, il *museo ecclesiastico* ha assunto una sua precisa identità: esso viene oggi concepito quale istituzione culturale dedicata alla conservazione, allo studio, alla ricerca e alla divulgazione dei

beni culturali in un contesto ecclesiale che ha espresso ed esprime anche attraverso le opere dell'arte il culto, l'annuncio, la carità e la propria cultura. Il *museo diocesano*, in particolare, “si pone quale strumento di evangelizzazione cristiana, di elevazione spirituale, di dialogo con i lontani, di formazione culturale, di fruizione artistica, di conoscenza storica” (PCBCC, *La funzione pastorale...*, cit.).

Il patrimonio artistico, infatti, è tanto più eloquente quanto più rimane inserito nel proprio contesto, collegato al territorio e all'ambito sociale ed ecclesiale di provenienza, di cui costituisce una sintesi peculiare. Nello stesso tempo il museo ecclesiastico si deve considerare come una “istituzione ecclesiale”, con compiti di vero e proprio annuncio evangelico, non solo come una istituzione museale con specifici compiti conservativi e di ricerca.

Il museo non si identifica con un'unica tipologia espositiva: la Chiesa, infatti, ha dato vita a molteplici e differenziate tipologie espositive – tesori, collezioni, sacrestie aperte, esposizioni permanenti – sia all'interno di chiese e oratori sia in edifici e spazi specificamente dedicati. Mentre le tipologie espositive appena ricordate hanno soprattutto finalità conservative, il museo si qualifica per l'impegno nella ricerca scientifica, la rilettura del territorio, della società e della Chiesa locale, la qualità e il pregio delle opere esposte e degli spazi espositivi, la capacità illustrativa e pedagogica dei percorsi proposti e del personale qualificato, la rigorosa osservanza delle leggi canoniche e civili riguardanti i musei, comprese le disposizioni riguardanti gli standard.

Anche il museo ecclesiastico, come ogni altro museo, ha funzione precipua di conservazione e allo stesso tempo di esposizione, cioè di fruizione didattica, scientifica e culturale, scopi che lo rendono strumento privilegiato di cultura e di annuncio; inoltre viene “eretto con decreto vescovile e va possibilmente dotato di uno statuto e regolamento” (PCBCC, , *La funzione pastorale...*, cit.); lo statuto in realtà è proprio dell'ente affidatario del museo (configurabile come fondazione di religione) mentre il regolamento ne disciplina l'organizzazione e la funzionalità, offrendo precise indicazioni riguardo alla struttura, alla sicurezza e alla gestione dello stesso. Spetta anche al museo proporre iniziative per la formazione e la comunicazione a partire dall'attuale vissuto ecclesiale, a favore delle diverse comunità e istituzioni religiose, civili, scolastiche e culturali e in collaborazione con esse. La proposta di uno *statuto-tipo* di fondazione di religione cui affidare il museo, le *norme di indirizzo* per una fondazione canonica non autonoma costituita presso l'ente diocesi quale ulteriore modalità per l'affidamento del museo e il *regolamento-tipo* del museo diocesano intendono essere strumenti concreti offerti a chi opera nell'ambito della tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico ecclesiale, per corrispondere alle sollecitazioni più volte espresse dalla Chiesa.

NOTE ESPLICATIVE

1. Ente affidatario del museo diocesano: fondazione di religione civilmente riconosciuta

Il Vescovo, erigendo con proprio decreto il museo diocesano, deve decidere a chi affidarne la gestione. Preferibilmente sceglierà un ente ecclesiastico canonicamente eretto e civilmente riconosciuto, già esistente o da costituire.

Sono annoverabili fra gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti le diocesi, le parrocchie, gli istituti religiosi, i seminari, le associazioni e le fondazioni di religione o di culto.

Qualora il Vescovo decida di costituire il museo diocesano come ente ecclesiastico autonomo, deve costituire *ex novo* una fondazione di religione (si veda, tra gli allegati, la bozza di decreto per la costituzione di una fondazione autonoma di religione) oppure può affidarlo a una fondazione già esistente, purché gli scopi statutari siano compatibili con la gestione del museo.

Lo statuto della fondazione deve prevedere: 1) denominazione, natura e sede; 2) scopi; 3) patrimonio; 4) organi di governo; 5) norme per modifiche statutarie e scioglimento.

Particolare attenzione deve essere dedicata alla definizione degli scopi: per ottenere il riconoscimento civile come ente ecclesiastico, il fine di religione o di culto della fondazione deve essere costitutivo ed essenziale (cfr. artt. 2 e 16, lett. a) della legge 20 maggio 1985, n. 222). Così tra gli scopi della fondazione, da evidenziare nello statuto e da perseguire poi fattivamente, dovranno essere indicati: l'educazione del popolo di Dio in tutte le sue componenti attraverso la valorizzazione dell'arte sacra cristiana, la promozione di una cultura cristianamente ispirata, la realizzazione di iniziative di formazione, evangelizzazione e catechesi attraverso l'arte, quale testimonianza di fede, suscitando anche attività di volontariato.

Gli scopi siano sufficientemente ampi: in tal modo la fondazione potrebbe essere affidataria, oltre che del Museo, anche dell'archivio storico e della biblioteca diocesana.

Per quanto riguarda gli altri elementi essenziali dello statuto (patrimonio - organi di governo - norme per modifiche statutarie e scioglimento) si veda, più avanti, la bozza di statuto di fondazione autonoma di religione.

2. Ente affidatario del museo: diocesi per il tramite di fondazione canonica non autonoma

Qualora non sia possibile o non si ritenga conveniente costituire una fondazione autonoma di religione o si preferisca collegare più direttamente ed istituzionalmente la gestione del museo alla diocesi, si può decidere di affidare a quest'ultima il museo stesso.

In tal caso è però opportuno che il Vescovo costituisca, nel solo sistema canonico, una fondazione *non* autonoma per la gestione del museo, prevedendo anche un'apposita commissione che sovrintenda (dal punto di vista gestionale e di indirizzo) al museo.

Pertanto con decreto del Vescovo si affida all'ente diocesi un patrimonio mobiliare affinché sia conferito a titolo di dote a una pia fondazione non autonoma denominata "Fondazione per il museo diocesano".

La predetta fondazione, senza soggettività civile, sarà amministrata dall'economista diocesano e troverà specifica evidenza nel bilancio annuale della diocesi. La fondazione sarà retta dalle *norme di indirizzo* allegate al decreto costitutivo. Tali norme debbono prevedere, sinteticamente, gli scopi (analoghi a quelli indicati per la fondazione di religione di cui sopra), il patrimonio (mezzi finanziari), l'amministrazione a cura dell'economista diocesano (con specifica evidenza nel bilancio annuale della diocesi), la costituzione di una commissione di gestione (3/5 membri, tra cui l'economista o suo delegato) destinata a sovrintendere al museo, a cui parteciperà, senza diritto di voto, il direttore del museo, la durata della fondazione (non più di 30 anni), la disciplina circa l'estinzione della fondazione (cf., più avanti, le *norme di indirizzo* riguardanti la fondazione non autonoma e, tra gli allegati, la bozza di decreto per la costituzione di una fondazione canonica non autonoma).

3. Regolamento

Il regolamento *presentato* è destinato a quella particolare categoria di musei ecclesiastici che sono i musei diocesani. Esso integra lo statuto dell'ente gestore del museo [fondazione di religione, fondazione non autonoma affidata ad un ente ecclesiastico (diocesi),] e contiene alcune disposizioni volte a regolare le concrete attività svolte dal museo stesso.

Viene proposto altresì come paradigma anche per altri musei ecclesiastici, formalmente eretti o che di fatto vivono e operano nella Chiesa, appartenenti ad altri enti ecclesiastici, a istituti di vita consacrata e a società di vita apostolica, ad associazioni, movimenti e gruppi di ispirazione cattolica.

**BOZZA DI STATUTO DI FONDAZIONE AUTONOMA DI RELIGIONE PER
L'EDUCAZIONE CRISTIANA ATTRAVERSO L'ARTE SACRA**

**STATUTO
della Fondazione di religione**

“.....”

Art. 1

Natura

La fondazione “.....” è una fondazione di religione, eretta con decreto del Vescovo di in data (prot. gen. n....) a norma del can. 1303, § 1, 1°, quale persona giuridica canonica pubblica. Essa ha sede in, via

Art. 2

Scopi

La Fondazione “.....” non ha fini di lucro e persegue scopi di religione. In particolare si propone di educare il popolo di Dio in tutte le sue componenti attraverso la valorizzazione dell'arte sacra cristiana e la promozione di una cultura cristianamente ispirata, promovendo a tale scopo iniziative di formazione, evangelizzazione e catechesi attraverso l'arte, intesa quale testimonianza di fede, suscitando attività animate da una forte presenza di volontariato.

Per la realizzazione dei suoi fini la Fondazione “.....” potrà promuovere la costituzione e la gestione del museo diocesano di arte sacra, quale strumento di evangelizzazione cristiana, di elevazione spirituale, di formazione culturale; potrà altresì organizzare conferenze e corsi di formazione, predisporre e pubblicare sussidi e materiale divulgativo per valorizzare pastoralmente il patrimonio storico-artistico ecclesiale presente nel territorio diocesano.

Nel perseguimento dei suoi scopi la Fondazione intende collaborare con enti e istituzioni analoghi, ecclesiali e civili.

Art. 3
Patrimonio

Il patrimonio iniziale della Fondazione “.....” è costituito dalla somma di euro..... (.....).
Esso potrà essere incrementato per effetto di successive devoluzioni di beni mobili ed immobili che perverranno a tale scopo, a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione.
La Fondazione trae i mezzi economici per il raggiungimento dei propri scopi statutari da redditi di beni patrimoniali, da eventuali lasciti, donazioni e oblazioni, e comunque da ogni legittima acquisizione di beni a norma del diritto canonico e civile.

Art. 4
Consiglio di Amministrazione

La Fondazione “.....” è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri nominati dal Vescovo di

I consiglieri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Verificandosi delle vacanze durante il mandato, il Consiglio sarà reintegrato e i membri così nominati dureranno in carica fino alla scadenza prevista.

I componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese effettivamente sostenute a motivo del loro ufficio.

Art. 5
Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione cura la programmazione e l'attuazione delle varie iniziative dell'ente, ne determina contenuti e regolamenti, approva il bilancio nella forma preventiva e consuntiva e delibera gli atti di straordinaria amministrazione, compresi gli incrementi patrimoniali. Per la validità delle delibere consiliari occorrono la presenza della maggioranza dei membri e l'approvazione della maggioranza dei presenti.

Per la validità degli atti di amministrazione straordinaria è necessaria la licenza della competente autorità ecclesiastica, ove richiesta dalle vigenti disposizioni del diritto canonico. In particolare, è necessaria:

a) la licenza dell'Ordinario diocesano per gli atti determinati con decreto vescovile ai sensi del canone 1281 § 2 del Codice di diritto canonico;

b) la licenza del Vescovo diocesano per gli atti di alienazione o comunque pregiudizievoli del patrimonio, il cui valore sia compreso tra la somma minima e la somma massima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana ai sensi del canone 1292 § 1;

c) la licenza della Santa Sede per gli atti di cui alla lettera precedente, il cui valore superiore alla somma massima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana o riguardanti ex-voto o oggetti preziosi di valore artistico o storico.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 6

Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, scelto per un quinquennio dal Vescovo diocesano tra i membri del Consiglio stesso, ha la legale rappresentanza dell'ente, con i più ampi poteri per l'ordinaria amministrazione e l'attuazione del programma predisposto dal Consiglio, con facoltà di farsi sostituire, per singoli atti, conferendo specifica delega.

Il Presidente presiede il Consiglio e lo raduna almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e ogni volta che se ne presenta la necessità.

Art. 7

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, nominati dal Vescovo diocesano. Spetta al Collegio: verificare la correttezza della gestione amministrativa della Fondazione, controllare la contabilità e l'esattezza del bilancio e presentare relazione annuale al Vescovo diocesano.

I membri del Collegio durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Verificandosi delle vacanze durante il mandato, il Collegio sarà reintegrato e i membri così nominati dureranno in carica fino alla scadenza prevista. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese effettivamente sostenute a motivo del loro ufficio.

Art. 8

Modifiche statutarie

Modificazioni al presente Statuto possono essere apportate solo dal Vescovo diocesano, dopo aver sentito il Presidente e il Consiglio di Amministrazione o su proposta di quest'ultimo.

Art. 9

Scioglimento della Fondazione

In caso di cessazione della Fondazione per qualunque motivo, il patrimonio da questa posseduto sarà devoluto all'Ente designato dal Vescovo diocesano.

Art. 10

Norma finale

Per quanto non espressamente stabilito nel presente statuto, valgono le norme canoniche e civili vigenti in materia.

Vescovo

Cancelliere vescovile

Norme di indirizzo riguardanti la fondazione non autonoma per il museo diocesano

Art. 1

La Fondazionesi propone di promuovere, sostenere e gestire il museo diocesano quale strumento privilegiato di conservazione, valorizzazione e pubblica fruizione del patrimonio storico-artistico ecclesiale presente nel territorio diocesano. In particolare il museo diocesano vuole essere una “istituzione ecclesiale”, con compiti di annuncio evangelico, elevazione spirituale, dialogo con i lontani, formazione culturale, conoscenza storica, fruizione didattica, scientifica e culturale del patrimonio storico-artistico ecclesiastico.

Art. 2

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla somma di euro (.....) . Esso potrà essere incrementato da lasciti o donazioni che perverranno a tale scopo. I mezzi finanziari occorrenti per perseguire gli scopi statutari vengono ricavati dai redditi derivanti dal patrimonio, da contributi e liberalità, da oblazioni di persone fisiche o di enti pubblici e privati.

Art. 3

La Fondazione verrà amministrata a cura dell'economista diocesano e troverà specifica evidenza nel bilancio annuale della Diocesi. Nella gestione della fondazione l'economista diocesano sarà affiancato da una commissione, di cui faranno parte due (o quattro) membri scelti dal Vescovo diocesano in ragione delle loro competenze in ambito culturale-scientifico, didattico, economico-finanziario, giuridico. I membri della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. Partecipa ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, il direttore del museo diocesano.

Art. 4

E' compito della Commissione sovrintendere alla gestione del museo, affrontando tutte le problematiche attinenti l'attività culturale e promozionale del museo.

In particolare ad essa, in base ai criteri eventualmente formulati in un apposito regolamento, compete:

- a) approvare annualmente il bilancio del museo nella forma preventiva e consuntiva;
- b) formulare gli indirizzi generali e le linee guida operative del museo;

- c) indicare le modalità di impiego dei contributi pubblici e privati pervenuti al museo;
- d) individuare progetti per il reperimento di risorse finanziarie da destinare al museo;
- e) elaborare e proporre iniziative per la valorizzazione didattica e catechetica del museo;
- f), ecc.

Art. 5

La Fondazione ha la durata di anni venticinque. Allo scadere del termine stabilito o, se del caso, anche anticipatamente, la Commissione potrà suggerire al Vescovo diocesano in quali forme continuare a realizzarne le finalità.

ALLEGATI

BOZZA DI DECRETO PER LA COSTITUZIONE DI UNA FONDAZIONE CANONICA NON AUTONOMA

(premessa illustrativa delle ragioni per cui occorre istituire il Museo diocesano)

al fine di incoraggiare e sostenere il museo diocesano

visto il can. 1303, § 1, 2°;

con il presente atto si accetta, affidandolo all'ente diocesi di il patrimonio di euro (.....), affinché sia conferito a titolo di dote alla fondazione non autonoma denominata

FONDAZIONE PER IL MUSEO DIOCESANO

La predetta Fondazione verrà amministrata a cura dell'economista diocesano e troverà specifica evidenza nel bilancio annuale della diocesi. La Fondazione è retta dalle norme di indirizzo allegato al presente decreto.

Prot. gen. n.

Vescovo diocesano

Economista Diocesano

Cancelliere vescovile

BOZZA DI DECRETO PER LA COSTITUZIONE DI UNA FONDAZIONE AUTONOMA DI RELIGIONE

Prot. gen. n.

Oggetto:

Decreto costitutivo Fondazione

(premessa illustrativa delle ragioni per cui occorre istituire la Fondazione)

ritenuto che al fine di realizzare quanto sopra indicato occorre costituire un soggetto giuridico autonomo;

visti gli artt. 2 e 16 lett. a) della legge 20 maggio 1985, n. 222 in base ai quali sono civilmente riconoscibili come enti ecclesiastici le persone giuridiche canoniche per le quali il fine di religione o di culto è costitutivo ed essenziale;

ai sensi del can. 1303, § 1, 1° del Codice di diritto canonico

costituiamo

1. la Fondazione di religione denominata “.....” con sede in ..., via, con un patrimonio di euro (...);
2. la Fondazione sarà retta dallo statuto da noi approvato secondo il testo allegato e facente parte del presente decreto;
3. diamo incarico agli Uffici competenti della Curia vescovile di seguire la pratica concernente il riconoscimento civile della Fondazione.
4. gli effetti giuridici del presente decreto sono sospesi nell’ordinamento canonico fino alla data del riconoscimento civile della Fondazione stessa.

Luogo,

Vescovo

Cancelliere vescovile

REGOLAMENTO

TITOLO I NATURA E MISSIONE

Capitolo I

Art. 1

Natura e missione

Il fine primario del museo diocesano [= museo] è la salvaguardia, la fruibilità e la valorizzazione delle collezioni in esso presenti, nel contesto del patrimonio storico, culturale e artistico della diocesi di _____.

Il museo, oltre ad avere la responsabilità del patrimonio che costituisce le sue raccolte, collabora con gli altri organismi e le istituzioni ecclesiastiche competenti della diocesi di _____ per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico diocesano.

Art. 2

Il museo ha la responsabilità delle raccolte analiticamente descritte nell'allegato A.

Il museo è dotato di biblioteca specializzata, archivio, fototeca, apparecchiature fotografiche, di proiezione e di registrazione.

In base alle convenzioni allegate al presente statuto (allegato B), il museo ha la responsabilità anche della gestione delle seguenti sedi museali _____ e delle seguenti collezioni _____ presenti sul territorio diocesano.

TITOLO II ORDINAMENTO INTERNO DEL MUSEO

Capitolo I

Governo

Art. 3

Il museo, costituito con decreto vescovile in data, per disposizione dello stesso decreto è affidato per la sua gestione alla Fondazione (o all'Ente)

Art. 4

La direzione del museo è affidata al direttore, la cui nomina spetta all'ente gestore....., con il consenso dell'Ordinario diocesano. Spetta al direttore la gestione ordinaria del museo e l'attuazione delle attività e delle iniziative deliberate dal Consiglio di amministrazione dell'ente gestore I compiti del direttore sono ulteriormente precisati da specifico contratto.

Il direttore è consegnatario della sede, delle raccolte, dei materiali e delle attrezzature e ne è personalmente responsabile nei confronti dell'ente gestore Il direttore del museo può effettuare tutti gli atti di ordinaria amministrazione e, nei limiti di spesa determinati dal Consiglio di amministrazione della Fondazione (o dell'Ente gestore), è autorizzato a compiere acquisti operando attraverso un apposito fondo di dotazione del museo, del quale dovrà periodicamente rendere conto.

Il direttore può avvalersi dei collaboratori che ritiene utili per una corretta gestione del museo, previa approvazione da parte dell'ente gestore, scelti per specifica preparazione culturale, senza oneri economici a carico del museo.

Art. 5

Il direttore tiene il registro di carico e scarico dei materiali e dei beni artistici, il registro e le schede dei restauri, custodisce gli inventari e ogni altra cosa pertinente all'organizzazione del museo.

In particolare, spetta al direttore sovrintendere alla sistemazione dei locali, autorizzare gli spostamenti o la rimozione dei beni all'interno del museo, curare l'ordinamento e l'incremento delle raccolte, la costituzione e l'aggiornamento degli inventari, la predisposizione di guide e cataloghi illustrativi del museo, tenere i rapporti con il personale dipendente e i collaboratori, coordinare gli eventuali volontari [di norma facenti parte di specifiche organizzazioni di volontariato], definire gli orari di visita del pubblico e quelli per la consultazione del materiale da parte degli studiosi, curare i rapporti con il pubblico. È inoltre compito del direttore segnalare sollecitamente alla competente Soprintendenza opere e oggetti appartenenti alle raccolte del museo bisognose di interventi, così da poter avviare consultazioni al fine di realizzare eventuali restauri. Il direttore, nell'ambito dell'amministrazione ordinaria e comunque nei limiti stabiliti dall'ente gestore, è legittimato a stipulare contratti inerenti le attività dell'ente stesso.

Art. 6

Comitato scientifico

[Ove sia previsto dallo Statuto dell'Ente gestore del Museo quale organismo consultivo dell'Ente stesso, può essere introdotto il Comitato scientifico].

Il Comitato scientifico è organo consultivo dell'ente gestore del museo.

Esso è composto dal direttore del museo e da due a quattro membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'ente gestore, scelti secondo criteri di specifica competenza ed esperienza, per esempio, in ambito culturale-scientifico, didattico, economico-finanziario.

Sulla durata in carica valgono le medesime disposizioni stabilite per il Consiglio di Amministrazione dell'ente gestore.

Il comitato scientifico è presieduto dal direttore del museo e, in caso di sua assenza, dal componente anziano; viene convocato dal direttore ogni qual volta uno dei componenti ne ravvisi l'esigenza o quando ne facciano richiesta la maggioranza dei componenti del Comitato stesso.

Le riunioni sono valide in presenza della maggioranza dei componenti.

Con la stessa maggioranza sono adottate le decisioni; a parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il Comitato scientifico esprime pareri in merito:

- a) agli indirizzi scientifici e culturali del museo;
- b) alle voci di bilancio consuntivo e preventivo relative alla gestione del Museo, prima della loro definitiva approvazione da parte dell'Ente gestore;
- c) ai criteri di gestione e sviluppo delle collezioni;
- d) all'acquisizione delle opere d'arte;
- e) al prestito delle opere;
- f) a iniziative e progetti per la valorizzazione didattica e catechetica del Museo;
- g) a interventi per il reperimento di risorse finanziarie da destinare al Museo.

La carica di membro del Comitato scientifico è gratuita e non comporta oneri da parte del Museo.

Art. 7

Gestione e formazione del personale

Il personale svolge i compiti affidatigli dal Direttore del Museo.

Durante la pulizia delle sale gli accessi dei musei sono chiusi ed è vietato l'ingresso di estranei.

Nelle ore di visita ogni custode deve mantenere di continuo la vigilanza sulle cose esposte e sui visitatori, impedendo che il pubblico abbia a toccare le cose stesse e a metterne in pericolo l'incolumità.

Tutto il personale di custodia, dotato di tesserino di riconoscimento, durante le ore di servizio deve vestire la divisa e portarla con decoro. Può indossare il camice solo quando fa la pulizia o compie lavori di fatica.

È rigorosamente vietato al personale di ricevere direttamente mance o compensi, sotto qualsiasi forma, da visitatori, fotografi, copisti, ecc., di fungere da guida, di fumare all'interno dei musei e dei depositi, di accedere e di accompagnare estranei in locali normalmente chiusi o vietati al pubblico.

Il Direttore del Museo promuove iniziative specifiche per la formazione e l'aggiornamento del personale, al fine di garantirne un idoneo livello di preparazione.

Capitolo II

Art. 8

Le strutture

Il Museo è organizzato in base a specifici criteri museologici e museografici, ispirati al suo carattere ecclesiale. Responsabile diretto dell'organizzazione è il Direttore del Museo.

In particolare, il Museo contestualizza le opere esposte sia in riferimento al loro originario luogo di custodia e alla destinazione d'uso, sia in relazione all'edificio che li ospita. I criteri e gli strumenti espositivi hanno come scopo primario di consentire ai visitatori di apprezzare congiuntamente il significato storico artistico e quello teologico e liturgico delle opere esposte.

Nel Museo, infine, vengono applicate le misure necessarie a garantire l'accesso e la frequentazione dei disabili, nel rispetto delle vigenti indicazioni legislative.

TITOLO III

LE COLLEZIONI

Capitolo I

La gestione e la cura delle collezioni museali

Art. 9

Ogni opera e ogni oggetto che entra del Museo per acquisto, dono, deposito, legato o per qualsiasi altra causa, viene immediatamente registrato con i principali dati di riconoscimento (materia, dimensioni, tecnica, soggetto, epoca, provenienza e, se possibile, autore) nel registro generale di entrata, e quindi trascritto, con i dati suddetti e con il presunto valore di stima, nell'inventario delle raccolte.

Oltre all'inventariazione, il Direttore del Museo provvede alla catalogazione dei beni, che si articola nelle seguenti funzioni:

1) identificazione e descrizione tecnica e storico-artistica di ciascun bene attraverso una scheda, utilizzando a tale scopo i programmi predisposti dalla C.E.I.; la compilazione delle schede viene effettuata da personale dotato di titoli specifici, in relazione ai beni oggetto di catalogazione.

Nell'ambito dell'attività di catalogazione, il Direttore del Museo provvede inoltre:

- a) all'aggiornamento e alla revisione periodica delle schede, al fine di una corretta conoscenza del patrimonio museale;
- b) alla definizione di linee procedurali di valutazione dei tempi e dei programmi; alla verifica scientifica a cura di un responsabile interno o delegato di comprovata affidabilità scientifica.

2) tutti i beni vengono fotografati. Il Direttore del Museo produce e conserva gli allegati fotografici e/o grafici, cartacei, in digitale o in formato multimediale sulla base degli standard adottati.

Capitolo II

Incremento e inalienabilità delle collezioni

Art. 10

Il Direttore del Museo può proporre all'Ente gestore, sentito il Comitato scientifico, di acquistare, accettare in dono per atto tra vivi o *mortis causa*, o di ricevere in deposito temporaneo produzioni artistiche.

L'ente proprietario del materiale artistico depositato presso il Museo conserva la proprietà degli oggetti depositati.

Le condizioni del deposito vengono regolate mediante apposite convenzioni (contratti di deposito) stipulate tra il Direttore del Museo e l'ente proprietario. Tali convenzioni devono essere preventivamente e singolarmente approvate dall'Ente gestore del Museo.

Spetta al Museo promuovere la raccolta ed il deposito presso di sé di materiale artistico (sculture, quadri, dipinti, opere di alto artigianato o documenti di valore storico) proveniente dalle chiese parrocchiali e non parrocchiali della diocesi, in particolare quando si tratti di beni che non hanno più una propria funzionalità liturgica e corrono il rischio di deperire, essere manomessi o asportati.

Non è consentita l'alienazione delle collezioni o di parti di esse.

In caso di chiusura del Museo, l'Ordinario diocesano, in accordo con le competenti Soprintendenze, designa il luogo adatto per la custodia dei manufatti.

Capitolo III

Esposizione permanente e/o a rotazione

Art. 11

Il Direttore del Museo, sentito il Comitato scientifico, definisce e verifica periodicamente i criteri che regolano sia l'esposizione permanente e temporanea degli oggetti sia la loro conservazione e consultazione nei depositi, in rapporto alle esigenze di:

- a) disponibilità e sicurezza degli spazi;
- b) conservazione e fruizione delle collezioni;
- c) storia e missione del Museo.

L'ordinamento degli oggetti destinati al deposito garantisce lo sfruttamento razionale degli spazi e adeguate condizioni di conservazione e sicurezza delle opere, consentendone comunque la fruizione.

Le esposizioni temporanee vengono accuratamente progettate, sotto il profilo scientifico e organizzativo. Esse vengono decise dal Direttore, sentito il Comitato scientifico.

Nell'ambito dell'attività espositiva è possibile prevedere la rotazione degli oggetti, in modo da consentire la visibilità anche dei manufatti in deposito.

Capitolo IV

Conservazione, sicurezza e restauro dei beni

Art. 12

Il Direttore del Museo si impegna affinché siano visibili e consultabili tutte le raccolte, comprese quelle di particolare pregio e delicatezza o fragilità, e quelle conservate nei depositi.

Tutte le opere e gli oggetti esposti vengono corredati di cartelli esplicativi che ne illustrano l'uso e il significato. Le didascalie riportano i dati relativi all'autore, al soggetto, alla datazione, alla provenienza e, nel caso di doni o depositi, l'indicazione del donatore o del depositante.

La gestione delle collezioni avviene in modo da prevenire i rischi di degrado.

Ai fini della programmazione degli interventi di restauro e della definizione delle modalità di esposizione, immagazzinamento e movimentazione, il Museo si dota di una *scheda conservativa* contenente informazioni specifiche su materiali costitutivi, procedimenti esecutivi e stato di conservazione dei manufatti, e di una *scheda tecnica ambientale*, contenente informazioni sulle condizioni ambientali rilevate e sulle misure da adottare per il raggiungimento delle condizioni ritenute ottimali per la conservazione.

Il Direttore del Museo, sentito il comitato scientifico, programma gli interventi di manutenzione, conservazione e restauro sulla base degli elementi conoscitivi e delle priorità emerse dalla schedatura conservativa. Gli interventi vengono eseguiti da restauratori professionisti con l'apporto di definite competenze storico-artistiche e scientifiche, e secondo procedure conformi alla normativa vigente.

TITOLO IV

SERVIZI

Capitolo I

Riproduzioni

Regolamento prestiti

Rapporti con altre istituzioni

Sistemi di sicurezza

Accessibilità e comunicazione

Art. 13

§ 1

In seguito a specifica richiesta e fatti salvi i diritti di autore, il Direttore può rilasciare permessi per fotografare, copiare, riprodurre o filmare opere e oggetti del Museo. Gli interessati devono rivolgere domanda, indicando le opere e gli oggetti che intendono fotografare, copiare o riprodurre, comunicando il motivo della richiesta e comprovando, nel caso di copia o riproduzione, la loro perizia a compiere il lavoro. Il Direttore esamina la domanda, rilascia il permesso e precisa le condizioni in base alle quali le opere e gli oggetti potranno essere, senza danno, fotografati, copiati o riprodotti.

Le spese di riproduzione sono a carico del richiedente e il Museo ha diritto a due copie per ogni riproduzione eseguita, oltre a eventuali congrui diritti di riproduzione e diffusione. In caso di pubblicazioni a stampa, l'autore è tenuto a consegnare una copia dell'opera alla biblioteca del Museo.

La persona o l'ente che ha ottenuto l'autorizzazione a realizzare le riproduzioni si assume ogni responsabilità derivante dal loro uso illecito, operato anche da terzi.

§ 2

Le copie e le riproduzioni di opere di pittura dovranno avere dimensioni notevolmente diverse da quelle dell'originale ed essere contrassegnate con la parola "copia" impressa con apposito bollo indelebile sul rovescio della copia stessa. Agli ammessi a copiare è proibito di rimuovere gli originali dal loro posto, trarne lucidi, applicature reticolari, accostare spatole e pennelli per mettere

a confronto le tinte, ecc. Chi commettesse tali atti, oltre al risarcimento degli eventuali danni, potrà essere perseguito penalmente nei casi più gravi.

§ 3

I calchi sono vietati, salvo casi eccezionali che dovranno essere autorizzati volta per volta dal Direttore e previa autorizzazione della Soprintendenza ai sensi delle leggi civili vigenti.

§ 4

Il Direttore può autorizzare la consultazione degli archivi fotografici e concedere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta, di eseguire copie delle immagini conservate negli archivi. Nel caso di richiesta da parte di case editrici o per pubblicazioni commerciali, è stabilito un diritto fisso.

Delle fotografie di opere e di oggetti non di proprietà del Museo, eseguite in occasione di mostre temporanee o per altri motivi, la direzione può concedere la riproduzione solo su autorizzazione scritta dei proprietari.

L'uso delle sale del Museo è riservato a mostre e manifestazioni preventivamente autorizzate dal Direttore. Le sale destinate a conferenze sono riservate alle manifestazioni d'arte e di cultura promosse e organizzate dal Museo. Il Direttore potrà concederle a enti e associazioni per conferenze e dibattiti riguardanti argomenti di arte e di cultura.

Art. 14

Il Direttore del Museo può concedere in prestito opere che fanno parte delle raccolte del Museo nel rispetto delle norme canoniche e civili vigenti, con il consenso dell'Ente gestore, sentito il Comitato scientifico, gli eventuali proprietari e la Soprintendenza competente.

Le opere e gli oggetti concessi in prestito devono essere assicurati a cura e a carico degli enti richiedenti per il valore stabilito dal Museo e con la formula "da chiodo a chiodo"; la spedizione può aver luogo dopo la consegna al Direttore del Museo della relativa polizza di assicurazione.

Le modalità di restituzione di opere concesse in prestito devono essere preventivamente concordate tra gli interessati ed eventuali proroghe devono essere motivate e accuratamente vagliate.

Capitolo II

Rapporti con il pubblico

Art. 15

Il Museo si impegna a garantire adeguati livelli di servizi al pubblico.

In particolare si impegna ad assicurare:

- l'accesso agli spazi espositivi e la più ampia informazione sui materiali esposti;
- la consultazione della documentazione esistente presso il Museo;
- la fruizione delle attività scientifiche e culturali del Museo;
- l'informazione per la migliore fruizione dei servizi stessi.

Il Museo si propone poi di offrire ai visitatori informazioni orientative di tipo storico, antropologico, storico-artistico, iconografico, teologico e liturgico onde inserire nel percorso o nei percorsi di visita occasioni di arricchimento e di esperienza culturale più ampi.

Infine il Museo si impegna a rendere disponibili, mediante strumenti informatici e telematici, le più ampie informazioni che favoriscano la visita, adeguati approfondimenti scientifici e culturali, percorsi virtuali e tutto quanto possa favorire la fruizione del Museo.

TITOLO V

COLLABORAZIONI, INIZIATIVE E FINANZIAMENTI

Capitolo I

La produzione di pubblicazioni, scientifiche o divulgative

Art. 16

Il Direttore del Museo collabora con l'incaricato diocesano per i beni culturali e con gli altri responsabili degli organismi culturali diocesani affinché il patrimonio affidato alle sue cure venga adeguatamente conservato e valorizzato.

Art. 17

§1

Il Museo promuove periodicamente, compatibilmente con le risorse disponibili, manifestazioni (mostre, conferenze, seminari, ecc.) finalizzate a far conoscere il proprio patrimonio, nonché dirette a presentare tematiche particolari documentabili attraverso il materiale conservato nel Museo.

§ 2

Il Museo collabora inoltre con le iniziative culturali e pastorali promosse dalla Chiesa locale e con le attività programmate dalle istituzioni culturali e scientifiche presenti sul territorio.

Art. 18

§ 1

Il Museo forma con gli altri musei ecclesiastici presenti sul territorio diocesano e nella regione ecclesiastica un sistema museale autonomo; nell'ambito e unitamente a tale sistema collabora con i musei di enti pubblici e privati esistenti sul territorio locale e regionale e con i relativi sistemi museali, nel rispetto e secondo le indicazioni dell'Ente gestore.

§ 2

Il Direttore del Museo, direttamente o mediante un proprio rappresentante, partecipa alle attività promosse dall'A.M.E.I.

§ 3

Il Direttore del Museo presta attenzione alle iniziative proposte dagli enti locali, dalla Regione e dal Ministero competente, ricercando un costruttivo rapporto di collaborazione in conformità con le disposizioni canoniche e civili vigenti, e in ogni caso, nel rispetto e secondo le indicazioni dell'Ente gestore.

Art 19

L'Ente gestore del Museo destina adeguate risorse per il suo funzionamento e per la conservazione e custodia del patrimonio artistico, avvalendosi anche dei contributi disposti dalla Diocesi, dalla Conferenza Episcopale Italiana, dagli enti locali, dalla Regione e dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali nonché dei proventi ricavati dai biglietti d'ingresso, dai diritti di riproduzione e da ogni altra fonte.

Art. 20

Il Museo può promuovere gruppi e associazioni di sensibilizzazione anche allo scopo di favorire donazioni ed elargizioni liberali da parte di privati per finanziare specifiche iniziative (come il restauro e l'acquisto di oggetti d'arte o l'organizzazione di particolari eventi).

Capitolo II

L'attività educativa e didattica

Art. 21

Accanto alle sale espositive, permanenti o temporanee, il Museo predisporrà una sala didattico-culturale, per la valorizzazione teologico-ecclesiale del patrimonio museale, al fine di promuovere sia iniziative di dialogo interculturale che proposte di evangelizzazione e catechesi attraverso l'arte.

TITOLO VI

RAPPORTI CON IL TERRITORIO

Art. 22

In riferimento al territorio il Museo assolve una duplice funzione:

1. “conservativa” di quanto non può più essere mantenuto *in loco* per motivi di sicurezza e di conservazione;
2. “valorizzativa” in quanto mantiene vivi, dal punto di vista culturale, sociale e celebrativo, i legami tra le opere che conserva e i rispettivi luoghi di provenienza.

In tal modo il Museo si qualifica come un’istituzione *integrata* con il territorio e, a suo modo, *diffusa* in esso.

A tale scopo il Museo promuove molteplici iniziative, tra le quali:

1. azioni di ricognizione dei beni culturali presenti sul territorio diocesano;
2. occasioni di incontro tra credenti e non credenti, fedeli e pastori, fruitori e artisti;
3. strumenti didattici diretti alle famiglie per una introduzione all’arte cristiana e alla comprensione dei valori da essa trasmessi;
4. convegni di studio proposti in particolare ai giovani al fine di coltivare la memoria e la storia del cristianesimo.